

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

22 OTT. 2003

Prot. N° 405

## VERBALE DELLE ADUNANZE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N° 11338

**OGGETTO :** LEGGE REGIONALE 20.12.1984, N° 54 – ART. 15 – VI° COMMA – VOLTURA CONTRATTUALE CONSEGUENTE A SEPARAZIONE O SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO -  
SIG.RA – STABILE Antonia – Via M. Mafai, 7/E/7 – BRINDISI . =

---

L'anno **DUEMILATRE**, il giorno *sette* del mese di *Ottobre*, alle ore **10,00**, in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in via G.B. Casimiro, 27, il Commissario straordinario, Rag. Antonio Panettella, nominato con decreto della Giunta Regionale N. 105 del 21.02.2001, assistito dal Dott. Ing. Antonio Longo Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, ha adottato, con i poteri di cui al surrichiamato decreto, la seguente deliberazione

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- **VISTO** l'art. 15 "Subentro nella domanda e nell'assegnazione" della legge regionale 20 Dicembre 1984, n. 54, il cui VI° comma prevede che "in caso di separazione, di scioglimento di matrimonio, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del Giudice;
- **ESAMINATA** l'istanza presentata dalla sig.ra STABILE Antonia nata a Brindisi il 15.12.1963 e residente in Brindisi alla Via M. Mafai, 7/E/7, coniuge separata del sig. RIZZELLO Nicola, assegnatario dell'alloggio si ERP in locazione semplice, sito in Brindisi alla Via M. Mafai, 7/E/7, intesa ad ottenere la voltura contrattuale dell'alloggio di E.R.P. precedentemente assegnato al coniuge, in locazione semplice;
- **VISTA** ed esaminata l'istruttoria operata sull'istanza dal Gruppo Anagrafe e Utenza dell'IACP;

- **RILEVATO** che la documentazione prodotta dalla richiedente, ed in particolare la sentenza di separazione allegata alla domanda risulta conforme alla disposizione di legge;
  
- VERIFICATO**, inoltre, ai sensi del 7° comma dell'art.15 della legge regionale 20.12.1984 N° 54, che non sussistono condizioni ostative al mantenimento dell'alloggio come risulta dalla autocertificazione ex DPR 445/2000 prodotta dalla richiedente, oltrechè dagli atti d'ufficio;
  
- CONSIDERATO**, infine, che con l'accoglimento della istanza suddetta l'Istituto Autonomo Case Popolari, prende atto della situazione nuova determinatasi nel nucleo familiare suddetto e nello stesso tempo si uniforma alle decisioni del Giudice;
  
- VISTO** l' attestato di regolarità degli atti, rilasciato dal Dirigente del Servizio proponente ;
  
- SENTITO** il parere del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge;
  
- Con i poteri conferiti dal Presidente della Giunta Regionale, con Decreto n° 105 del 21.02.2002;

### **DELIBERA**

- = **DI APPROVARE** la voltura contrattuale, conseguente alla sentenza di separazione intervenuta nel nucleo familiare dell'assegnatario in favore della signora STABILE Antonia nata a Brindisi il 15.12.1963 e residente in Brindisi alla Via M. Mafai, 7/E/7 , coniuge separato del sig. RIZZELLO Nicola, già assegnatario dell'alloggio di ERP in locazione semplice sito in Brindisi alla Via M. Mafai, 7/E/7;
  
- = **DI DARE MANDATO** al Gruppo Contratti dell'I.A.C.P. per la predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione nonché dei relativi adempimenti di competenza.=

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Rag. Antonio PANETTELLA)

F.to

---

IL SEGRETARIO  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

F.to

---

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno 07-10-2003 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

F.to

---

Parte riservata all'Istituto	
Codice	Assegnatario Precedente
44030562529/3	RIZZO NICOLA
Cognome e Nome del Subentrante	
-SABILE ANTONIA-	
Indirizzo	
VIA M. MARAI 7/3/2 - BRINDISI	
Prot. N.	Data

Sig. Presidente

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
 VIA G.B. CASIMIRO, 27  
 72100 BRINDISI

5577  
 16 SET. 2003

*Manzoni*  
*12.10.2003*

Oggetto : Legge Regione Puglia n. 54 del 20.12.1984 art. 15 – Subentro nella domanda e nell' assegnazione.

Il/La/I sottoscritto/a/i : (cognome) SABILE (nome) ANTONIA

Nato/a a BRINDISI ( ) il 25.12.1962

Residente/i in BRINDISI via M. MARAI n. 7 Scala E int 7

C.A.P. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Codice Fiscale 58054635564806

**CHIEDE**

il subentro nell'assegnazione ai sensi dell'art. 15 L.R. Puglia n. 54/1984.

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- consapevole, altresì, che, in osservanza all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, l'ente è tenuto a procedere ad idonei controlli, anche a campione, con le conseguenze di cui all'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici) qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, che

- il titolare del contratto del citato alloggio Sig. RIZZO NICOLA
  - è deceduto in data \_\_\_\_\_
  - ha trasferito la residenza in data \_\_\_\_\_
  - a seguito di separazione
    - a seguito di cessazione della stabile convivenza
    - in altro Comune/istituzioni o strutture comunitarie di ricovero/di cura
- che l'alloggio, attualmente occupato da persone n. 2 ha una superficie di mq. 43,89
- La situazione del nucleo familiare, dei suoi singoli componenti e dei redditi degli stessi è quella riportata nel modulo A descritta sul retro.
- L'alloggio è stabilmente abitato dal nucleo assegnatario, non è adibito ad usi illeciti e non è stato ceduto, neppure parzialmente, a terzi. Il nucleo assegnatario non ha perduto i requisiti di cui alla L.R. n. 54 del 20-12-1984.
- Di essere cittadino italiano o di uno stato membro della CEE o di uno stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto o extracomunitario, se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente la data di presentazione della domanda;
- Di risiedere nell'alloggio occupato dal S.G. 2980;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non sono titolari di diritti, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

Grado di Parentela	COGNOME	NOME	Professione	Donatario	Agrario	Fiduciario	Impresa/Lavoro autonomo	Capitale / partecipazioni / Altro	Lavoro Dipendente	Pensione
IS	SIABILE	ASSONIA	CAPI							
	8 RINONSI	154269								
	Codice Fiscale	ST8NTN63T5581808								
	Figli	212EU0	Sen-							
		2414050								
		294291								
	Codice Fiscale	R222T2N91T698180T								
	NATO a									
	Codice Fiscale									
	NATO a									
	Codice Fiscale									
	NATO a									
	Codice Fiscale									
	NATO a									
	Codice Fiscale									
	NATO a									
	Codice Fiscale									
	NATO a									
	Codice Fiscale									

Qualora, nel prospetto sopra riportato non venga indicato alcun reddito, si intende che il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali conviventi in forma continuativa è pari a € 0 (zero).

UBICAZIONE DI EVENTUALI IMMOBILI (alloggi, terreni, altri locali) DI PROPRIETA' o con diritto di uso usufrutto e di abitazione :

Provincia	Comune	Estremi catastali	Rendita catastale

- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- Di aver fruito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di un reddito complessivo del nucleo familiare, non superiore al limite per la permanenza all'edilizia sovvenzionata ai sensi della Legge Regionale N. 54 del 20.12.1984;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo non hanno ceduto in tutto o in parte fuori dei casi previsti dalla legge. L'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- Che egli stesso e gli altri componenti il nucleo familiare non sono titolari di altro alloggio di E.R.P. in locazione sul territorio nazionale;
- Di non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non essere in atto nei suoi confronti azioni per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione o per violazione delle clausole contrattuali;
- Di essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di gestione dell'alloggio occupato sia nei confronti dell'Ente Gestore che degli organi di autogestione.


Allega alla domanda i seguenti documenti :

Fotocopia del verbale di separazione omologato dal tribunale

#### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 LEGGE n. 675/1996.

L'I.A.C.P. di Brindisi, ai sensi dell'art. 10 L. n. 675/1996, in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informa di quanto segue :

1. Il trattamento dei dati forniti dalla S.V. è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dello IACP.
2. Il conferimento dei dati da parte della S.V. è obbligatorio per disposizioni normative (leggi o regolamenti), ed è comunque necessario per completare il carteggio dell'istruttoria al fine di ottenere il provvedimento finale.
3. Qualora la S.V. non conferisca i dati richiesti, non sarà possibile dare corso al provvedimento.
4. I dati personali della S.V. possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con l'IACP. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti.
5. Ai sensi di cui all'art. 13 L. n. 675/1996, la S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare.
6. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è l'IACP di Brindisi nella persona del dott. Franco Stasi, responsabile di servizio incaricato.

  
IL/LA DICHIARANTE  
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 445/2000, il sottoscritto funzionario attesta che la suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in sua


presenza dal Sig. Stabile Antonio identificato su esibizione di P.A.T.


n° 80 21731385 rilasciata il 3.1.2003 da Prefettura Brindisi

OPPURE IN CASO DI SPEDIZIONE POSTALE O TRASMISSIONE VIA FAX

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia

del documento di \_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_ li 15.1.2003

  
IL FUNZIONARIO

N.B. La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione.

Mod. Domanda di Subentro - Legge Reg. Puglia 54/84 art. 15

SENTENZA N. 192/03

N. 31/03 Reg. Gen

N. 3818 Cronolog.

N. \_\_\_\_\_ Rep.

Redatta scheda ISTA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Serafino Terzi	Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio	Giudice est.
Dott. ssa Maria Giovanna Micelli	Giudice on.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al N.31\2003 R.g. Camera di Consiglio, avente ad oggetto "separazione consensuale" e vertente tra

**STABILE ANTONIA**, nata a Brindisi il 15.12.1963, ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Ruggiero

E

**RIZZELLO NICOLA**, nato a Brindisi il 3.9.1962, ivi residente

Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del dott. A. Santacatterina.

**IN FATTO**

I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario il 18.3.1982 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brindisi dell'anno 1984, volume I, parte II, serie A, numero 153).

1



Dalla loro unione è nata la figlia Tiziana (29.12.1997).

A causa dell'incompatibilità di carattere è venuta meno la comunione morale e materiale tra gli stessi coniugi, tanto da rendere improseguibile la convivenza e da determinare la separazione di fatto.

In data 14.1.2003 pertanto, i coniugi hanno presentato ricorso per separazione consensuale, indicando gli accordi all'uopo raggiunti in merito ai rapporti personali e a quelli patrimoniali.

All'udienza in camera di consiglio svoltasi in data 7.5.2003 i coniugi, presenti di persona, hanno confermato e precisato detti accordi.

Il Pubblico Ministero ha concluso in senso favorevole al ricorso.

#### IN DIRITTO

La domanda va accolta.

Ricorrono le condizioni per l'omologazione dell'accordo raggiunto dai coniugi, specificamente riportato in dispositivo.

In particolare, va rilevato che: 1) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione; 2) non sono emerse possibilità di riconciliazione; 3) le determinazioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse della figlia minore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento del ricorso proposto in data 14.1.2003, dichiara la separazione consensuale tra i coniugi **STABILE ANTONIA** e **RIZZELLO NICOLA**, alle seguenti condizioni:

2





Condizioni di separazione:

- a) la figlia minore Tiziana resta affidata alla madre Stabile Antonia con l'obbligo di curarne l'assistenza, l'educazione e l'istruzione con il coniuge non affidatario;
- b) la casa coniugale e tutti gli arredi ivi esistenti rimangono assegnati alla sig.ra Stabile e si da atto che il sig. Rizzello ha già provveduto a prelevare i propri effetti personali;
- c) il sig. Rizzello Nicola si obbliga a versare alla sig.ra Stabile Antonia l'importo mensile di Euro 510,00, quale contributo al mantenimento del coniuge (Euro 250) e della figlia (Euro 260); somma da corrisondersi il giorno 28 di ogni mese, maggiorato dell'assegno per il nucleo familiare, attualmente pari a Euro 65,59; nel mese di dicembre il sig. Rizzello corrisponderà al coniuge l'ulteriore importo di Euro 250 all'atto della percezione della 13<sup>a</sup> mensilità; l'assegno di mantenimento, come innanzi determinato, verrà automaticamente rivalutato con riferimento alle variazioni ISTAT rilevate allo scadere di ogni anno a far data dal deposito del presente ricorso;
- d) il sig. Rizzello si farà altresì carico del rimborso al coniuge affidatario delle spese mediche e scolastiche necessarie per la figlia fino all'epoca in cui la stessa avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
- e) il sig. Rizzello continuerà a farsi carico del canone di locazione per la casa coniugale (alloggio popolare) fino a quando non sarà perfezionato il cambio di intestazione dell'assegnatario, conseguente all'omologazione della separazione consensuale, in esito alla quale la sig.ra Stabile si impegna a richiedere la relativa variazione;
- f) La sig.ra Stabile si obbliga a rimborsare al coniuge il 50% delle rate in scadenza dei due prestiti personali di cui al punto 6 in premessa, fino alla estinzione dei

3  
MP

due debiti contratti nell'interesse della famiglia;

- g) Il sig. Rizzello potrà vedere la figlia e tenerla con sé, compatibilmente con le condizioni di salute e gli impegni scolastici, il lunedì ed il mercoledì - dalle ore 16.30 alle ore 20,30 nel periodo che va dal 20.09 al 10.06 e dalle ore 10 alle ore 21 nel periodo che va dall'11.06 al 19.09 - prelevandola personalmente dalla casa coniugale con preavviso telefonico alla madre;
- h) Il sig. Rizzello potrà altresì trascorrere con la figlia un periodo di gg.10 consecutivi in coincidenza con il periodo di sue ferie lavorative, periodo da concordarsi con il coniuge affidatario entro il 30 giugno di ogni anno. La minore Tiziana trascorrerà con il padre, ad anni alterni, i giorni festivi di : Pasqua o Lunedì dell'Angelo, Natale o il 24 dicembre; Capodanno o il 31 dicembre (salvo diversi accordi).
- i) I coniugi formalizzano il reciproco assenso all'eventuale cambio di residenza, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente il nuovo recapito.

Ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.

Brindisi, 4/6/03

Il Giudice est.

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE CI  
(POLIMENO Zenira Patrizia)

*[Handwritten signature]*



Depositato in Cancelleria

il 16-6-03

Il Cancelliere

*[Handwritten signature]*

4

Copia in Comune di Stato Civile

Brindisi 5-8-03

Il Cancelliere (C1)

*[Handwritten signature]*

